



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 147 del 10/10/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1944

Approvazione del “Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell’Aria nel quartiere Tamburi (TA)” per gli inquinanti Benzo(a)Pirene e PM10, redatto ai sensi dell’art. 9 comma 1 e 2 del D.Lgs. 155/2010.

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, Lorenzo Nicastro, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario Ing. Claudia E. de Robertis e confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

1) Con provvedimento n.1474 del 17/07/2012 la Giunta Regionale ha adottato il documento di “Piano contenente le prime misure di risanamento della qualità dell’Aria nel quartiere Tamburi (TA)”, dando avvio alla Verifica di assoggettabilità a VAS del Piano stesso nelle modalità previste dall’art. 12 del D.lgs. 152/2006, individuando la Giunta Regionale come autorità procedente, l’Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS della Regione Puglia (come stabilito dalla Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008) come autorità competente e demandando all’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, Servizio Ecologia - Autorità Ambientale, la redazione del rapporto preliminare ex art. 12 del D.lgs. 152/06.

2) Il Piano adottato ha altresì previsto che:

- le aziende ricadenti nell’area industriale di Taranto - Statte ed inserite nel campo di applicazione dell’AIA (parte seconda del D.Lgs. 152/06) e rientranti nelle fattispecie di cui ai paragrafi 5.1.3, 5.1.4, 5.1.6 del Piano stesso, predisponessero argomentate relazioni tecniche per definire e programmare tutti gli interventi/operazioni da mettere in campo per rendere operative le misure prescritte, da trasmettere alla Regione Puglia ed Arpa Puglia;
- lo stabilimento ILVA, in merito a quanto prescritto al par. 5.1.2 del Piano, predisponesse e trasmettesse alla Regione Puglia ed Arpa Puglia una argomentata relazione tecnica in cui programmare gli interventi/operazioni da mettere in campo durante i Wind Days per ottemperare alla riduzione almeno del 10% del numero di operazioni di caricamento, sfornamento e spegnimento del coke rispetto ad una giornata tipo o, in alternativa, dimostrasse che altre tipologie di accorgimenti in sostituzione di tali prescrizioni, avrebbero portato alla riduzione delle emissioni diffuse di B(a)P di almeno il 10%;
- di demandare ad ARPA Puglia il compito di valutare dette relazioni tecniche;
- di demandare al Tavolo Tecnico con gli Enti territoriali interessati (Arpa Puglia, ASL Taranto, Comune di Taranto, Provincia di Taranto) già in essere, la valutazione dello stato di attuazione delle misure del Piano e l’incidenza sullo stato di qualità dell’aria nella zona di interesse;

CONSIDERATO CHE

3) Con Determinazione Dirigenziale del Settore Ecologia n. 191 del 18/09/2012 il “Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell’Aria nel quartiere Tamburi (TA) per gli inquinanti Benzo(a)Pirene e PM10” è stato escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a condizione che si rispettino le seguenti prescrizioni:

- Predisporre un piano di monitoraggio che preveda, unitamente alla rilevazione dei dati sulla qualità dell’aria, indicatori di tipo prestazionale, quindi legati alle azioni di Piano, che permettano di monitorare l’efficacia delle misure previste. Tale piano dovrà individuare i ruoli e le responsabilità, nonché le modalità di attuazione e di pubblicazione degli esiti dello stesso.
- Prevedere che nelle relazioni tecniche predisposte dalle aziende interessate dal Piano venga verificato il regime vincolistico presente in modo da acquisire, se necessari, i pareri di competenza sugli interventi/operazioni da mettere in campo per rendere operative le misure prescritte.

4) Con nota prot. n. 6342 del 02/08/2012 è stata notificata ai soggetti privati la DGR n. 1474 del 17/07/2012 di adozione del Piano per dare avvio agli adempimenti conseguenti;

5) I soggetti ILVA, EniPower, Amiu Taranto, Italcave, Taranto Energia, Eni raffineria, Cementir, Hydrochemical, rispettivamente con note prot. A00 003 n.1421 del 4/9/2012, A00 089 n. 7061 del 06/09/2012, A00 089 n. 7488 del 19/09/2012, A00 089 n. 6909 del 03/09/2012, A00 089 n. 7304 del 06/09/2012, A00 089 n. 7060 del 06/07/2012, A00 089 n. 7184 del 11/09/2012, A00 089 n.7292 del 14/09/2012 hanno trasmesso le citate relazioni tecniche;

6) Con nota prot. n. 7344 del 14/09/2012 è stata trasmessa ai Custodi Giudiziari di ILVA S.p.A. la relazione tecnica prodotta dall’azienda a firma del Direttore dello stabilimento contenente le proposte modalità di attuazione del Piano di Risanamento, chiedendo di conoscere se la stessa fosse condivisa dal Gestore dello Stabilimento come individuato dalle disposizioni di Magistratura;

7) Con nota prot. n. 7768 del 24/09/2012 è stato acquisito il report contenente i primi adempimenti in capo ad Arpa Puglia per l’attuazione del Piano contenente:

- la codifica dei wind days e le modalità di comunicazione degli stessi;
- la valutazione delle relazioni tecniche di cui ai paragrafi 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.6 del “Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell’Aria nel quartiere Tamburi (TA) per gli inquinanti Benzo(a)Pirene e PM10”;
- l’individuazione delle modalità di monitoraggio e controllo delle attività messe in campo da parte delle aziende, durante i wind days;
- l’aggiornamento dei dati di concentrazione B(a)P e PM10 rilevati dalle centraline del quartiere Tamburi.

8) In data 24 settembre, presso la sede della Regione Puglia - Servizio Ecologia, giusta convocazione prot. n. AOO_089-7503 del 19/09/2012, si è svolta la riunione del Tavolo Tecnico a valle dell’adozione del Piano (presenti Regione Puglia, Provincia di Taranto, Arpa Puglia, Comune Taranto, Dipartimento Prevenzione ASL Taranto), per condividere le valutazioni effettuate da Arpa di cui al citato prot. n. 7768 del 24/09/2012, e per definire e programmare tutti gli interventi/operazioni da mettere in campo per rendere operative le misure prescritte nel Piano;

9) In detta seduta il Tavolo Tecnico, come meglio esplicitato nel verbale di Tavolo in merito alla valutazione delle relazioni tecniche visionate prodotte dalle aziende, ha stabilito che:

- Poiché per lo Stabilimento ILVA le misure individuate dall’azienda nella relazione tecnica prodotta sono risultate nel complesso non soddisfacenti, l’azienda dovrà:

1. ridurre, in merito agli adempimenti di cui al par. paragrafo 5.2.1 del Piano (riduzione del 10% dell’emissione di BaP dalle cokerie durante i wind days), durante i Wind Days, di almeno il 10% rispetto ad una giornata tipo il numero di operazioni di caricamento, sfornamento e spegnimento del coke;

2. ridurre, in merito agli adempimenti di cui al par. paragrafo 5.4.1 del Piano (riduzione del 10% delle emissioni convogliate durante i wind-days), durante i Wind Days, il flusso di massa di emissioni in aria di BaP e PM10, del 10% rispetto ai valori medi giornalieri, relativamente ai punti di emissione aventi portata maggiore o uguale a 100.000 Nm³/h. Il Tavolo altresì specifica che la riduzione è da conseguirsi

in modo complessivo per l'intero stabilimento ILVA, sia pure limitatamente al complesso delle emissioni convogliate superiori alla portata indicata (cioè quelle più salienti); pertanto una minore riduzione di un camino "x" potrebbe essere compensata con una maggiore riduzione su altri impianti, conseguendo così, complessivamente, l'attesa diminuzione emissiva del 10%;

3. porre in essere, in merito agli adempimenti di cui al par. paragrafo 5.1.3 del Piano (riduzione delle emissioni diffuse di PM10 durante i wind days), durante i Wind Days, tutte le misure proposte nella relazione tecnica prodotta; il Tavolo altresì specifica che anche nel caso di giorni successivi caratterizzati da elevato trasporto eolico degli inquinanti sulla città, dovrà essere profuso un maggiore impegno aziendale per garantire la riduzione del 10% di tutte le attività connesse alla movimentazione di materiali polverulenti;

4. provvedere, in merito agli adempimenti di cui al par. paragrafo 5.1.6 del Piano (Misure da applicare al comparto industriale durante l'intero l'anno solare), alla completa copertura degli stoccaggi esistenti all'aperto, formalizzando un crono programma delle operazioni di copertura. Nelle more della realizzazione della copertura, potrà delocalizzare gli accumuli di tali sostanze in zone poste ad una distanza dal centro abitato tale da minimizzare le quantità di polveri trasportate dal vento nelle zone urbane (quartiere Tamburi) e comunque poste a distanza non inferiore a 4 km dalla s.s. 7 nel tratto che separa il rione Tamburi dallo stabilimento ILVA o dovrà, come indicato dall'azienda, ridurre del 19% la giacenza media annua espressa in unità di peso dei cumuli all'aperto rispetto alla giacenza media annua dell'anno 2011. Tale misura dovrà essere immediatamente efficace. Il Tavolo altresì specifica che la copertura degli stoccaggi presenti all'aperto, risulta necessaria e le due ulteriori misure sono da realizzare "nelle more" della prima, cioè nell'intervallo di tempo necessario alla realizzazione della copertura. ILVA avrebbe cioè dovuto presentare una programmazione temporale di realizzazione della copertura, ed associare a ciò l'applicazione delle due misure di delocalizzazione dello stoccaggio e di ottimizzazione nella gestione dei cumuli, con diminuzione delle giacenze;

5. notificare alle autorità competenti, le modalità di attuazione delle misure previste;

- poiché il Custode dell'impianto ILVA di Taranto non ha riscontrato alla citata nota prot. n. 7344 del 14/09/2012, attesa l'urgenza delle decisioni da intraprendere in ordine al procedimento di che trattasi, vengano comunque confermate le indicazioni emerse nella seduta del 24/09/2012 e richiamate al punto precedente, ferme restando le integrazioni/valutazioni che il custode giudiziario potrà riferire in un successivo momento;

- per gli impianti Eni Raffineria ed ENI Power, le società dovranno:

1. ottemperare alle prescrizioni già individuate nel Piano al par. 5.4.1 (riduzione del 10% delle emissioni convogliate durante i wind-days);

2. porre in essere tutte le misure proposte nelle relazioni tecniche. Per ENI raffinerie, la riduzione delle emissioni da ottenere al camino dovrà essere conseguita a prescindere da quanto emergerà dalla modellazione di cui a pagina 7 del report prodotto e dovrà essere comunque coerente con quanto richiesto al par. 5.4.1 del Piano;

3. redigere una relazione complessiva annuale che correli gli eventi transitori con le giornate di WindDays (solo per ENI raffinerie);

- la valutazione della effettiva riduzione delle emissioni di cui al par. 5.4.1 del Piano per gli impianti Eni Raffineria ed ENI Power avverrà attraverso il sistema di rilevazione SME;

- per l'impianto Cementir la società dovrà:

1. ottemperare alle prescrizioni già individuate nel Piano;

2. porre in essere tutte le misure proposte nella relazione tecnica e ridurre il termine di completamento delle opere ivi indicate;

3. provvedere comunque, nell'impossibilità, come dichiarato nella relazione tecnica, di effettuare una filmatura dei cumuli, ad una adeguata bagnatura degli stessi;

- per l'impianto Amiu Taranto la società dovrà:

1. porre in essere tutte le misure proposte nella relazione tecnica;

2. nelle more dell'impermeabilizzazione del piazzale e della copertura delle scorie, garantirne comunque adeguata copertura;
- per l'impianto Taranto Energia la società dovrà:
 1. ottemperare alle prescrizioni già individuate nel Piano;
 2. porre in essere tutte le misure proposte nella relazione tecnica, ferma restando la necessità di verificarne, in occasione degli eventi di wind-days, l'effettiva riduzione emissiva ottenuta che dovrà essere comunque coerente con quanto richiesto al par. 5.4.1 del Piano;
 - per l'impianto Italcave la società dovrà:
 1. porre in essere tutte le misure proposte nella relazione tecnica;
 2. effettuare la filmatura dei cumuli (una volta formati), anche se inferiori a 4 metri di altezza;
 - quanto dichiarato nella relazione tecnica prodotta da Hydrochemical, ovvero di non rientrare tra le aziende potenzialmente sorgenti emmissive di PM10 e benzo(a)pirene in quanto non presenta cumuli all'aperto di materiali polverulenti e non effettua processi a caldo, può ritenersi non in contrasto con il ciclo produttivo svolto;
 - vengano esplicitate in maggior dettaglio alcune delle misure di intervento individuate nel Piano e pertanto:
 1. tutte le attività indicate nel Piano come "operazioni di ripresa dei materiali", vengono meglio definite come "tutte le attività connesse alla movimentazione di materiali polverulenti".
 2. La riduzione della velocità massima consentita dei mezzi su pista di cui al par. 5.1.3 dovrà essere intesa come velocità comunque non superiore ai 10 km orari; le aree di validità di detta prescrizione dovranno essere intese quelle oggetto del piano e quelle ad esse funzionalmente connesse.
 3. Le operazioni indicate al paragrafo 5.1.3 e 5.1.6 dovranno intendersi come riguardanti anche l'area portuale, e pertanto l'autorità portuale dovrà notificare alle aziende e alle Amministrazioni operanti in tale ambito la necessità di adeguarsi alle stesse anche nella propria zona di competenza.
 4. La "giornata tipo" è da intendersi, per le emissioni convogliate come la media dei valori SME (quando presenti) per i 30 gg precedenti (esclusi i WindDays); in assenza di SME, la metodologia di valutazione della "giornata tipo" dovrà essere esplicitata all'interno del report da predisporre in concomitanza dei WindDays, e dovrà comunque far riferimento ai 30 gg antecedenti.
 5. Le indicazioni di cui al par. 5.4 dovranno intendersi estese anche alle attività della Marina Militare, non citata nel Piano per mero errore materiale.
 - di effettuare la comunicazione dei WindDays ai soggetti privati, attraverso una mail certificata oltre ad un sms da recapitare (H24 e giorni festivi) ad un numero telefonico facente capo ad un responsabile esplicitamente individuato dalle aziende stesse.
 - di rendere immediatamente efficaci tutte le misure di Piano individuate.

ATTESA

10) l'urgenza legata al potenziale quadro di pericolo per la salute umana per patologie di tipo respiratorio nel territorio in esame (quartiere Tamburi);

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO SI PROPONE

- 1) di approvare in via definitiva il documento di "Piano contenente le prime misure di risanamento della qualità dell'Aria nel quartiere Tamburi (TA)" allegato alla DGR n.1474 del 17/07/2012 esplicitando in miglior dettaglio, come proposto dal Tavolo Tecnico, alcune delle misure di intervento individuate nel Piano e pertanto:
 - di meglio definire tutte le attività indicate nel Piano come "operazioni di ripresa dei materiali", come "tutte le attività connesse alla movimentazione di materiali polverulenti";
 - di intendere la riduzione della velocità massima consentita dei mezzi su pista di cui al par. 5.1.3 come

velocità comunque non superiore ai 10 km orari e di intendere che le aree di validità di detta prescrizione dovranno essere quelle oggetto del piano e quelle ad esse funzionalmente connesse;

- di intendere le operazioni indicate al paragrafo 5.1.3 e 5.1.6 come riguardanti anche l'area portuale e pertanto di prescrivere che l'Autorità portuale notifichi alle aziende e alle Amministrazioni coinvolte, la necessità di adeguarsi alle indicazioni di Piano anche nelle zone portuali;

- di intendere la "giornata tipo", per le emissioni convogliate, come la media dei valori SME (quando presenti) per i 30 gg precedenti (esclusi i WindDays); di intendere che, in assenza di SME, la metodologia di valutazione della "giornata tipo" dovrà essere esplicitata all'interno del report da predisporre in concomitanza dei WindDays, e dovrà comunque far riferimento ai 30 gg antecedenti;

- di intendere che le indicazioni di cui al par. 5.4 dovranno essere estese anche alle attività della Marina Militare, non citata nel Piano per mero errore materiale;

2) di recepire le prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale del Settore Ecologia n. 191 del 18/09/2012 di esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica riportate in narrativa impegnando il Servizio Ecologia ad eseguire le prescrizioni ivi contenute anche attraverso la definizione di un successivo piano organico di monitoraggio;

3) di considerare parte integrante del Piano le decisioni del Tavolo Tecnico riportate in narrativa, prese a valle della valutazione delle relazioni tecniche prodotte dalle aziende;

4) di rendere immediatamente esecutive le indicazioni contenute nel Piano e le decisioni prese dal Tavolo di cui al punto 3 precedente;

5) di notificare il presente Atto alle Autorità individuate nel Piano per il seguito di competenza;

6) di dare immediato avvio alla comunicazione, da parte di Arpa Puglia, dei futuri wind days alle aziende individuate.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.28/2001

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrate che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto quanto sopra esposto, l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, comma 4, lettere d), f) e k).

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;

viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Ecologia;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) di fare propria la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente che qui si intende integralmente riportata;

2) di approvare in via definitiva il documento di “Piano contenente le prime misure di risanamento della qualità dell’Aria nel quartiere Tamburi (TA)” allegato alla DGR n.1474 del 17/07/2012 esplicitando in miglior dettaglio, come proposto dal Tavolo Tecnico, alcune delle misure di intervento individuate nel Piano e pertanto:

- di meglio definire tutte le attività indicate nel Piano come “operazioni di ripresa dei materiali”, come “tutte le attività connesse alla movimentazione di materiali polverulenti”;
- di intendere la riduzione della velocità massima consentita dei mezzi su pista di cui al par. 5.1.3 come velocità comunque non superiore ai 10 km orari e di intendere che le aree di validità di detta prescrizione dovranno essere quelle oggetto del piano e quelle ad esse funzionalmente connesse;
- di intendere le operazioni indicate al paragrafo 5.1.3 e 5.1.6 come riguardanti anche l’area portuale e pertanto di prescrivere che l’Autorità portuale notifichi alle aziende e alle Amministrazioni coinvolte, la necessità di adeguarsi alle indicazioni di Piano anche nelle zone portuali;
- di intendere la “giornata tipo”, per le emissioni convogliate, come la media dei valori SME (quando presenti) per i 30 gg precedenti (esclusi i WindDays); di intendere che, in assenza di SME, la metodologia di valutazione della “giornata tipo” dovrà essere esplicitata all’interno del report da predisporre in concomitanza dei WindDays, e dovrà comunque far riferimento ai 30 gg antecedenti;
- di intendere che le indicazioni di cui al par. 5.4 dovranno essere estese anche alle attività della Marina Militare, non citata nel Piano per mero errore materiale.

3) di recepire le prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale del Settore Ecologia n. 191 del 18/09/2012 di esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica riportate in narrativa impegnando il Servizio Ecologia ad eseguire le prescrizioni ivi contenute anche attraverso la definizione di un successivo piano organico di monitoraggio;

4) di considerare parte integrante del Piano le decisioni del Tavolo Tecnico riportate in narrativa, prese a valle della valutazione delle relazioni tecniche prodotte dalle aziende;

5) di rendere immediatamente esecutive le indicazioni contenute nel Piano e le decisioni prese dal Tavolo di cui al punto 4 precedente;

6) di notificare il presente Atto, a cura del Servizio Ecologia, alle Autorità individuate nel Piano per il seguito di competenza;

7) di dare immediato avvio alla comunicazione, da parte di Arpa Puglia, dei futuri wind days alle aziende individuate;

8) di notificare, a cura del Servizio Ecologia, la presente Deliberazione a tutti i soggetti interessati;

9) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Teresa Scaringi Dott.Nichi Vendola
